# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 17 dicembre 1971**

**relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Granducato del Lussemburgo, delle spese sostenute per le inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate in aprile e agosto 1971**

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(72/61/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Granducato del Lussemburgo ha presentato una domanda di rimborso relativa alle inchieste effettuate in aprile e agosto 1971;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione, del 3 aprile 1969, concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo [2];

considerando che i risultati delle inchieste e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che le inchieste sono state effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 [3]; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste;

considerando che, in tali condizioni, sembra indicato che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per le inchieste per 4 500 unità di conto, rappresentanti i due terzi dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate in aprile e agosto 1971 dal Granducato del Lussemburgo è fissato nell'importo di 4 500 unità di conto.

*Articolo 2*

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.
[2] GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.
[3] GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.